

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS LA GEMMA PER
L'ACCOGLIENZA, LA
SOLIDARIETA' E LA
PARTECIPAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROCCADASPIDE SA VIA SANTA
ROSA 31

Numero REA: SA - 471606

Codice fiscale: 05755770657

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-11-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" al	
	N. 3159 di Repertorio	
	N. 2859 di Raccolta	
	STATUTO	
	DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	
	"COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS LA GEMMA PER	
	L'ACCOGLIENZA, LA SOLIDARIETÀ E LA PARTECIPAZIONE".	
	COSTITUZIONE-SEDE-DURATA	
	Art. 1 - E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata:	
	"COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS PER L'ACCOGLIENZA, LA	
	SOLIDARIETÀ E LA PARTECIPAZIONE".	
	Art. 2 - La cooperativa ha sede legale nel Comune di Roccadaspide	
	(SA) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del	
	Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizione di	
	attuazione del codice civile.	
	La variazione di sede legale è deliberata dall'Assemblea dei soci.	
	Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno inoltre essere	
	istituite o sopprese, succursali, filiali, uffici, negozi, magazzini, agenzie	
	e rappresentanze in Italia e all'estero.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei	
	relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile	
	e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia	
	di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica.	
	Art. 3 - La durata della cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre	

	2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata da delibera	
	dell'Assemblea dei soci a norma di legge.	
	Titolo II	
	SCOPO, OGGETTO	
	Art. 4 - La cooperativa persegue esclusivamente finalità di solidarietà	
	sociale, ed in particolare:	
	Ai sensi dell'art. 45 Cost. e della legge 8 novembre 1991 n. 381, la	
	cooperativa ha come oggetto unicamente attività funzionali a perseguire	
	l'interesse generale della comunità civile, alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, realizzate sia in conto proprio sia	
	per enti pubblici, enti non profit, organizzazioni non governative,	
	organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative, istituti scolastici,	
	enti di formazione, università, istituzioni di istruzione superiore,	
	pubbliche e/o private, consorzi, gruppi informali di cittadini, in ambito	
	nazionale, europeo ed internazionale, anche in partnership e/o	
	attraverso la stipula di convenzioni e/o contratti di consulenza e/o	
	collaborazione, temporanea e/o a tempo indeterminato, attraverso le	
	seguenti attività:	
	- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività	
	statutarie istituzionali nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,	
	della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della	
	cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili, dirette ad arrecare	
	benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,	
	psichiche, economiche, sociali o familiari, sia che questi ultimi abbiano	
	qualità di soci cooperatori, sia che si tratti di terzi non soci;	

	- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività	
	statutarie istituzionali nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria,	
	della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione dei beni	
	culturali, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con	
	esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio	
	dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del d.lgs. 5	
	febbraio 1997 n. 22, nonché le attività di promozione della cultura e	
	dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte	
	dell'amministrazione centrale dello stato, prestate nei confronti sia dei	
	soci cooperatori che dei terzi, pur non trattandosi di persone	
	svantaggiate.	
	La Cooperativa in conformità al proprio scopo mutualistico ha, inoltre,	
	ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:	
	a) la gestione di attività sociali, educative e formative a favore dei propri	
	soci e di utenti diversi, soprattutto di portatori di interessi sociali ed	
	economici svantaggiati, in particolare:	
	1) l'istituzione e la gestione di scuole di ogni ordine e grado sia a livello	
	prettamente privato che con riconoscimento da parte delle competenti	
	autorità scolastiche;	
	2) l'istituzione e la gestione di corsi di qualificazione del personale	
	dipendente degli enti pubblici;	
	3) l'istituzione e la gestione di corsi di formazione, qualificazione e	
	riqualificazione professionale dell'industria, del commercio,	
	dell'agricoltura, del turismo e della sanità nell'ambito nazionale ed	
	internazionale, aperti comunque ai lavoratori di tutti i settori;	

	4) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione nelle materie	
	giuridiche, amministrative, scientifiche, linguistiche, informatiche ed	
	economiche, anche post-universitarie;	
	5) l'istituzione e la gestione di corsi di formazione sia per il management	
	sia per i venditori, sia corsi specifici per tutti gli addetti interni alle	
	pubbliche amministrazioni;	
	6) l'attività e la gestione di recupero anni scolastici, lezioni private	
	personalizzate, consulenza didattica, tutoraggio e monitoraggio di corsi	
	privati e pubblici;	
	7) l'istituzione e la gestione di corsi di formazione riservate al personale	
	del settore socio-educativo di ogni ordine e grado, e di sostegno	
	all'insegnamento per persone diversamente abili;	
	8) la gestione di corsi di formazione, promossi dalla UE;	
	9) la promozione di scambi con organismi italiani ed internazionali che	
	perseguono la stessa finalità, favorendo la partecipazione a convegni,	
	studi e ricerche;	
	10) la promozione di proficui collegamenti con le autorità locali, le	
	autorità scolastiche e le forme sociali poste sul territorio, la provincia,	
	l'ente regionale al fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	11) l'acquisto e la gestione di attrezzature scolastiche inerenti l'attività	
	sociale;	
	12) la promozione della raccolta delle domande di formazione	
	professionale provenienti da tutto il territorio;	
	13) la definizione della politica di formazione professionale, per fornire	
	agli enti territoriali pubblici e privati, ogni assistenza prevista dalla legge	

	in vigore, con particolare riguardo alle agevolazioni finanziarie,	
	contributive e creditizie;	
	-b) l'erogazione di servizi socio-sanitarieducativi, quali:	
	14) assistenza domiciliare, accoglienza diurna e notturna, trasporto	
	sociale, accompagnamento, animazione e sostegno;	
	15) la gestione di strutture di anziani sufficienti e non autosufficienti, di	
	laboratori socio-educativi, di comunità-alloggi anche per i migranti, di	
	alberghi, case per ferie in piani turistici sportivi, ricreativi, culturali, di	
	ludoteche ed asili-nido;	
	16) il trasporto e l'assistenza con ambulanza o con altro mezzo	
	attrezzato, di soggetti in stato di bisogno, nelle strutture sanitarie statali	
	e private;	
	17) l'organizzazione e la gestione di mense aziendali pubbliche e	
	private, anche scolastiche;	
	-c) la Cooperativa può svolgere attività diverse (servizi agricoli,	
	industriali e commerciali) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	anche svantaggiate;	
	-d) la Cooperativa si impegna a perseguire il raggiungimento delle	
	finalità sociali anche attraverso:	
	18) la realizzazione di processi di formazione continua di carattere	
	sociale e tecnico, al fine di dotare gli operatori, a tutti i livelli, delle	
	necessarie competenze per svolgere correttamente il proprio ruolo	
	sociale e professionale;	
	19) la progettazione e la gestione di percorsi formativi rivolti ai soci e a	
	terzi;	

	20) l'attività di tutorship a favore di progetti imprenditoriali di settore;	
	21) la partecipazione alla elaborazione di proposte di legge in materia di	
	cooperazione e impresa sociale.	
	-e) la distribuzione di beni e servizi (oltre a materiale informativo come	
	pubblicazioni, strumenti multi-mediali, ecc) e la diffusione delle più	
	ampie conoscenze sullo sviluppo sostenibile, in particolare nei seguenti	
	settori:	
	- commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni	
	economicamente svantaggiati;	
	- finanza etica;	
	- turismo responsabile;	
	- progetti finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed	
	emarginazione;	
	- corretto rapporto essere umano-ambiente;	
	- risparmio energetico e fonti energetiche rinnovabili;	
	- non violenza;	
	- inter-cultura;	
	-f) la Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto	
	sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali	
	nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali	
	ritenute necessarie e utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o	
	comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo.	
	In particolare essa può:	
	22) avvalersi di tutte le provvidenze e le agevolazioni di legge per	
	l'attuazione di tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie,	

	finanziarie e di consulenza atti a raggiungere gli scopi sociali;	
	23) rendere più efficace la propria azione attraverso l'assunzione di	
	interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività	
	assistenziali integrative;	
	24) integrare la propria attività con quelle di altri enti cooperativi,	
	promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto	
	dell'associazionismo cooperativo;	
	25) acquistare e gestire mezzi relative a tutto ciò che serve allo	
	svolgimento degli scopi sociali;	
	-g) la cooperativa potrà avvalersi di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale e costruire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico e del potenziamento aziendale ai sensi della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa, al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà	
	inoltre:	
	26) acquistare e/o gestire immobili, ad uso diverso di abitazione, atti ad	
	ospitare tutte le attività o le iniziative svolte dalla cooperativa o da	
	soggetti terzi, nel rispetto degli scopi sociali;	
	27) noleggiare impianti di amplificazione, illuminazione, macchine da	
	proiezione e quant altro utile e necessario per l'organizzazione di	
	manifestazioni culturali, teatrali, artistiche o di tempo libero in generale;	
	28) compiere qualsiasi attività mobiliari, immobiliari, finanziarie e	
	commerciali, contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi e	
	mutui anche ipotecari, rilasciare fideiussioni e in genere porre in essere	
	tutti gli atti ritenuti necessari e utili, purchè nei modi e nei termini delle	

	leggi vigenti e dal presente statuto;	
	29) consorzarsi ad altre cooperative, che svolgono attività analoghe o	
	accessorie all'attività sociale;	
	30) aderire ad organizzazione di categoria, ad organismi economici,	
	anche con scopi consortili e fideiussori, per il raggiungimento degli scopi	
	sociali e coordinare attività previdenziali, assistenziali, ricreative e	
	mutualistiche;	
	31) costituire, in quanto consentito dalla legge, società di qualunque	
	tipo, enti, consorzi, acquisire partecipazione al capitale sociale e	
	interessenze in altre società, consorzi o enti aventi scopi analoghi,	
	connessi o affini al proprio o comunque compatibili con il conseguimento	
	dell'oggetto sociale della cooperativa, incluse l'acquisto e il rimborso di	
	quote proprie, l'acquisto e la vendita di azioni e/o quote di società	
	controllate, collegate e partecipate (anche se detenute da soci	
	cooperatori o dipendenti delle stesse);	
	32) effettuare in ogni forma iniziative economiche e finanziarie che, nel	
	rispetto dello scopo mutualistico della cooperativa, siano dirette ad	
	agevolare e a rendere maggiormente efficace l'attività dei soci	
	cooperatori;	
	33) cooperare con altre cooperative, associazioni, gruppi, istituzioni	
	pubbliche e private di ogni nazionalità, purchè perseguano analoghe	
	finalità o siano comunque in sintonia con lo spirito della cooperativa;	
	34) partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a	
	diffondere e a rafforzare con l'esempio, del rapporto tra soci e in quelli	
	fra essi e gli altri cittadini i principi di reciproco aiuto e i legami di	

	solidarietà;	
	35) ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento	
	dello scopo sociale;	
	36) raccogliere fondi, donazioni e contributi da soci, da enti e da singoli	
	privati per destinarli alle attività sociali;	
	37) svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra	
	elencate, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e	
	comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.	
	Resta espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative	
	che necessitano l'iscrizione ad albi professionali, ogni attività finanziaria	
	vietata dalla legge tempo per tempo vigenti in materia e, in particolare,	
	ai sensi di quanto disposto dal D.L. del 1 settembre 1993, n. 385 e,	
	comunque, tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti	
	muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.	
	Tutte le predette attività potranno essere esercitate nei limiti e nel	
	rispetto delle prescrizioni di legge che le regolamentano e previo	
	ottenimento delle prescritte autorizzazioni.	
	Restano, in ogni caso, escluse dall'oggetto sociale tutte le attività	
	protette per le quali la legge richiede requisiti od autorizzazioni	
	particolari oppure iscrizioni in albi speciali e con espressa esclusione di	
	qualsiasi attività vincolata, protetta o riservata.	
	Le attività di carattere finanziario e l'assunzione di partecipazioni	
	devono, comunque, essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto	
	sociale.	
	Titolo III	

	I SOCI	
	Art. 5 - Il numero dei soci della cooperativa è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in	
	particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa e professionale.	
	Possono essere soci, altresì le persone giuridiche e le persone fisiche i	
	cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della	
	cooperativa.	
	L'ammissione di soci persone giuridiche è però subordinata al	
	raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1	
	del codice civile.	
	I soci, persone svantaggiate, di cui all'art. 4 della L. n. 381/91 non	
	dovranno mai essere in misura inferiore al 30% dei soci lavoratori e	
	dipendenti limitatamente all'attività di cui agli articoli 1, lettera b) e 4	
	della legge n. 381/1991.	
	I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al	
	conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto,	
	dei regolamenti e delle deliberazioni presi dagli organi sociali competenti.	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino attività	
	concorrenziale, nonché di prestare lavoro subordinato o professionale a	
	favore di terzi esercenti imprese concorrenti senza espresso assenso	

	dell'Assemblea.	
	Art. 6 - Sono previste le seguenti categorie di soci:	
	- soci operatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso	
	di qualsiasi natura ed entità;	
	- le persone svantaggiate, di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, che	
	devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) di tutti i lavoratori	
	della Cooperativa se trattasi di attività ai sensi degli articoli 1, lettera b)	
	e 4 della legge n. 381/1991).	
	- soci volontari, che prestano la propria attività, per il conseguimento	
	degli scopi sociali della cooperativa sociale, gratuitamente. Il loro	
	numero non potrà comunque essere superiore alla metà del numero	
	complessivo dei soci. Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	dei parametri stabiliti dalla cooperativa e per la totalità dei soci. Ai soci	
	volontari non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro	
	subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali ad eccezione delle	
	norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie	
	professionali. I soci volontari potranno recedere in qualsiasi momento	
	dalla cooperativa dandone comunicazione scritta con preavviso di	
	almeno 15 giorni e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa nei	
	casi previsti dal presente statuto, compatibilmente con la particolare	
	natura del suo rapporto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base	
	all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Art. 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda,	

	specificando:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza,	
	codice	
	fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti previsti dalla legge e dal	
	presente	
	statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale sociale che intende versare non	
	inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), la quota	
	complessiva	
	detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere	
	iscritto;	
	e) la dichiarazione di volersi attenere al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di società, associazione o altro ente, oltre a quanto previsto	
	alle precedenti lettere b), c) d) e), la domanda di ammissione dovrà	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede	
	legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo, che	
	dovrà comunicare la deliberazione all'interessato, a mezzo	
	comunicazione	

	scritta entro 60 giorni dal ricevimento della domanda con l'obbligo di	
	motivare l'eventuale rigetto.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta	
	può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 8 - Fermo restando gli altri obblighi previsti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- dell'importo della quota sociale sottoscritta;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti	
	a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della	
	cooperativa.	

	Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza	
	che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà	
	inefficace. I nuovi soci devono essere iscritti nel Libro soci nell'ordine in	
	cui ne è stata deliberata l'ammissione, entro 30 giorni dall'effettuazione	
	dei versamenti di cui sopra.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal Libro Soci. La variazione del domicilio del socio deve	
	essere comunicata in forma scritta alla Cooperativa ed ha effetto dalla	
	ricezione della stessa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle	
	informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o	
	successivamente.	
	Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro	
	comunicazione alla Cooperativa.	
	I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere	
	dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di	
	consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti dell'amministrazione.	
	La richiesta deve essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta	
	di ritorno ovvero tramite fax.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la	
	Cooperativa.	
	Art. 9 - La qualifica di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, causa di morte, se il socio è persona fisica;	

	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il	
	socio è persona giuridica.	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno	
	diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	successivo articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra	
	idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia	
	cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi	
	almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero, con le modalità indicate al	
	precedente art. 6.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La comunicazione di recesso deve essere comunicata per raccomandata	
	alla Società.	
	Spetta, all'organo amministrativo, constatare, entro 60 giorni dalla	
	comunicazione, se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del	
	presente statuto, legittimino il recesso, dandone immediata	

	comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i	
	rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,	
	fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente	
	previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'assemblea può	
	escludere il socio che:	
	a) perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto sociale,	
	oppure nei regolamenti sociali e nelle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali competenti;	
	c) svolge attività contrastante o concorrente con gli interessi della	
	cooperativa sociale;	
	d) abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	i) per mutuo consenso;	
	ii) per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore;	
	iii) per mancato superamento del periodo di prova	
	iv) a seguito di provvedimento di licenziamento, per giusta causa o	
	per giustificato motivo soggettivo;	
	v) per risoluzione da parte della cooperativa per inadempimento	
	contrattuale del lavoratore dell'ulteriore rapporto di lavoro diverso da	
	quello subordinato;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi	

	assunti a qualunque titolo verso la cooperativa sociale. Il socio	
	inadempiente dovrà essere invitato a mezzo lettera raccomandata a	
	mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un	
	mese da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;	
	f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che	
	importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per	
	reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la	
	gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	L'esclusione diventa operante dalla comunicazione della relativa delibera	
	al socio.	
	Art. 12 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, ed esclusione,	
	debbono essere comunicate al socio, mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la	
	Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'assemblea su tali	
	materie saranno demandate alla decisione dell'organismo di cui all'art.	
	35 del presente statuto.	
	Il socio che intendesse reclamare contro il menzionato provvedimento,	
	dovrà promuovere la procedura arbitrale, con atto comunicato a mezzo	
	lettera raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso.	
	Art. 13 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto avranno diritto al rimborso delle quote sottoscritte, aumentate	
	di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione o ristorno e	
	ridotte in proporzione delle perdite imputabili al capitale, sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto	

	sociale. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla	
	legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale	
	in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano	
	completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del	
	perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di	
	concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di	
	formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 20 per	

	cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 18,	
	anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai	
	soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme	
	di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle	
	assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle	
	assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto	
	amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476	
	del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo-	
	lo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di	
	scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti	
	dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci	
	cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla	
	delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	

	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale.	
	In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo	
	può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio	
	speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.	
	Titolo IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 - Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente	
	statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di	
	cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 - I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative	
	trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a euro 25,00 (venticinque virgola	
	zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il	
	potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, lettera a),	
	numero due, del presente statuto.	
	Art. 17 - Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo	

	amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo	
	provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al	
	sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo	
	articolo 19.	
	Art. 18 - L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina	
	l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o	
	limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della	
	partecipazione.	
	Art. 19 - I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti	
	percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante	
	i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il	
	capitale conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei	
	componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in	
	relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	

	- 1 voto fino a 5.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti da 5.001,00 euro e fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti da 10.001,00 euro e fino a 20.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti da 20.001,00 euro e fino a 30.000,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti da 30.000,00 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 (cinque) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	Titolo V	
	PATRIMONIO SOCIALE-BILANCIO	
	Art. 20 - Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato	
	1. da un numero illimitato di quote, comprensive delle somme versate a titolo di sovrapprezzo, di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per	

	il potenziamento aziendale;	
	a) dalla riserva legale;	
	b) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi dei precedenti articoli;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo, o accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi o oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi	
	o da introiti comunque ammessi dalla legge.	
	Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come	
	riserve indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge	
	16/12/1977 n. 904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i	
	soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della cooperativa che	
	all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 21 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con	
	il suo patrimonio. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	pertanto limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Art. 22 - Le quote sociali non possono essere sottoposte a vincolo o	
	pegno, né essere oggetto di atti di trasferimento tra vivi, con effetto	
	verso la cooperativa se la cessione non è autorizzata dall'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. L'eventuale	
	diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al socio	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, il	
	socio è libero di trasferire la propria partecipazione.	

	Il socio che intendesse reclamare contro il provvedimento di diniego	
	dovrà promuovere la procedura di cui al successivo art. 35 con atto	
	comunicato a mezzo lettera raccomandata alla Cooperativa, a pena di	
	decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento stesso.	
	Art 23 L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il bilancio consuntivo viene sottoposto dall'	
	organo amministrativo all'approvazione dell'assemblea dei soci. Il	
	Bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.	
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione	
	sulla gestione.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati	
	separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse	
	gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione	
	dell'eventuale utile, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare	
	destinandolo come segue:	
	a) una quota pari a quanto previsto dalla legge alla costituzione ed	
	incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59, art. 11 e della	
	restante normativa in materia;	
	b) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	

	legale, qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo stesso;	
	c) una quota a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) una quota da distribuire ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e	
	condizioni di legge, quale dividendo, in misura non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	e) il restante andrà devoluto al fondo di riserva straordinario indivisibile,	
	ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 904/1977.	
	L'Assemblea può sempre deliberare, in deroga alle disposizioni dei	
	commi precedenti, di destinare interamente i residui attivi a riserva	
	indivisibile	
	– ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L n. 904/77 - previa destinazione	
	del prescritto 30% (trenta per cento) alla riserva legale e della quota al	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma fra i soci né	
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.	
	Art. 24 - L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione	
	dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione	
	della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la	
	misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai	
	sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3	

	aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto	
	previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo	
	2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura	
	dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati	
	singularmente o combinati tra loro:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori, potranno essere assegnati, oltre che	
	mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione	
	di quote di sovvenzione.	
	Titolo VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 -Sono organi della cooperativa:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico, a scelta	
	dei soci.	
	- Il Collegio sindacale (ovvero un Revisore dei conti) qualora la sua	
	istituzione si renda obbligatoria per legge ossia deliberata	

	dall'Assemblea.	
	Art. 26 - Le Assemblee possono avere luogo in località anche diverse	
	dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai	
	recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'articolo 23.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti	
	i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se	
	nominati, siano presenti o informati della riunione. Tuttavia ciascuno	
	degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali	
	non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 - L'Assemblea:	
	a) discute ed approva il bilancio consuntivo;	

	b) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione ovvero	
	l'amministratore	
	unico;	
	c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, i membri del Collegio	
	Sindacale o il Revisore cui è demandato il controllo contabile;	
	d) delibera sulla responsabilità degli amministratori;	
	e) approva i regolamenti interni;	
	f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati	
	alla sua competenza dal presente statuto.	
	g) sulle modificazioni dello Statuto sociale;	
	h) sullo scioglimento anticipato della cooperativa sociale;	
	i) sulla nomina ed i poteri dei liquidatori;	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti da g)	
	a i) deve essere redatto da un Notaio.	
	Nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, sulle materie rimesse alla	
	competenza dell'assemblea, potranno essere adottate decisioni dei soci	
	mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per	
	iscritto, sempre che dai documenti sottoscritti dai soci risultino con	
	chiarezza, l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della	
	stessa.	
	Art. 28 - L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti, in	
	proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno la	
	maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	Hanno diritto di voto in assemblea coloro che risultano iscritti da almeno	

	tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti come appresso	
	specificato:	
	- 1 voto fino a 25,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti da 26,00 euro e fino a 50,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti da 51,00 euro e fino a 70,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti da 71,00 euro e fino a 100,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti da 101,00 euro di capitale sottoscritto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea, dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta	
	domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di	
	cui dispongono tutti i soci.	
	Art. 29 - L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico (o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione) che assume il ruolo di	
	presidente:	
	in sua assenza dal più anziano di età tra i soci; in occasione di ogni	
	seduta il presidente nomina un segretario, chi può non essere socio.	
	Le deliberazioni debbono constare da processo verbale sottoscritto dal	
	presidente dell' Assemblea e dal segretario.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di	
	mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente	
	consentito.	

	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per	
	alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente	
	deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 30 - L'amministrazione della cooperativa spetta alternativamente a	
	scelta dei soci:	
	- Ad un Amministratore unico;	
	- Ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di	
	membri, variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci,	
	che ne determina di volta in volta il numero.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione	
	della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché	
	la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci coo-	
	operatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci	
	cooperatori.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il	
	consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente.	
	All'Amministratore Unico (oppure al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione) viene attribuita la rappresentanza legale,	
	generalmente di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale; la firma	
	potrà anche essere abbinata con altro od altri soci delegati allo scopo.	
	L'amministratore unico (o i membri del Consiglio di Amministrazione),	
	resta in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai	
	soci al momento della nomina. Gli amministratori possono essere	
	rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	

	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo	
	amministrativo è stato ricostituito.	
	L'amministratore unico (o il Consiglio di Amministrazione) ha tutti i poteri	
	per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tutta	
	via essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il Consiglio di	
	Amministrazione (o l'Amministratore unico) può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando	
	loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di	
	esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri di cui all'art. 2475 comma 5, c.c.,	
	nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei	
	soci, la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo di azienda, la	
	costituzione o assunzione di partecipazione in altra Società.	
	Gli Amministratori (o l'amministratore unico) relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, su criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare	
	riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica	
	o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico (o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione), è autorizzato a fare e a riscuotere da qualsiasi	
	pubblica amministrazione, ditta o privato, in nome e per conto della	

	cooperativa sociale, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo.	
	L'amministratore unico (o il Presidente del Consiglio di Amministrazione)	
	ha la rappresentanza della società in giudizio, sia attiva che passiva,	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque	
	grado di giurisdizione.	
	L'amministratore unico (o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione) ha facoltà di nominare avvocati, procuratori,	
	conferendo agli stessi relativi mandati e procure.	
	L'eventuale compenso da attribuire all'amministratore unico o ai	
	componenti dell'Organo Amministrativo sarà deliberato dall'assemblea	
	ordinaria.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per	
	l'incarico. Qualora istituito, il Consiglio di Amministrazione è convocato	
	dal Presidente tutte le volte che via sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la	
	deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda	
	di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Le decisioni sono trascritte sul libro dei verbali del Consiglio di	

	Amministrazione.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate	
	anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso	
	per iscritto.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei	
	mancanti.	
	Art.31 - L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via	
	facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di	
	revisione legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà, altresì, in	
	alternativa nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale e	
	in questo caso si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti	
	dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla	
	legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano	
	anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori	
	legali in possesso dei requisiti di legge.	

	Titolo VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 32 - In qualunque caso di scioglimento della cooperativa	
	l'Assemblea, con le maggioranze previste nell'art. 28, nomina uno o più	
	liquidatori, stabilendone i poteri.	
	Art. 33 - In caso di scioglimento della cooperativa sociale l'intero	
	patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale versato ed eventualmente	
	rivalutato, ed i dividendi eventualmente maturati e non riscossi, sarà	
	devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, ai sensi della art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Art. 34 - Le clausole mutualistiche in materia di remunerazione del	
	capitale sociale, di indivisibilità tra i soci delle riserve patrimoniali e di	
	devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono essere di	
	fatto osservate.	
	In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b. non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione	
	ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi;	
	c. non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	

sviluppo della cooperazione.

Titolo VII

Art. 34 - Per tutto quanto non previsto e regolato dall'atto costitutivo, di

cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni previste

dal codice civile, dalle leggi speciali, nonché ogni altra disposizione

di legge in materia.

Firmato: Gianfelice Gnazzo - Cristina Comunale - Cristina Domini -

Lembo Francesco - Francione Graziano - Abbiento Cosmo Antonio -

Andrea Lembo - Vincenzo Bassi - segue sigillo.

[illegible]